

Decreto Ministero della giustizia 22/12/2010

Autore: Redazione

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte o modificate dalle leggi 15 luglio 2009, n. 94, e 15 luglio 2010, n. 120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue

Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 37 a € 150 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159.

Ove era prevista la sanzione da € 47 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292.

Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 299 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306.

Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 305 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312.

Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318.

Ove era prevista la sanzione da € 92 a € 187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191.

Ove era prevista la sanzione da € 117 a € 233 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239.

Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €146 a € 584.

Ove era prevista la sanzione da € 144 a € 576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €147 a € 590.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €152 a € 608.

Ove era prevista la sanzione da € 150 a € 599 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €154 a € 613.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €159 a € 639.

Ove era prevista la sanzione da € 200 a €400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410.

Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075.

Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114.

Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207.

Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256.

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672.

Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460.

Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596.

Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 555 a €

2.220.

Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514.

Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345.

Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918.

Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921.

Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928.

Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955.

Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047.

Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068.

Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194.

Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395.

Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565.

Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139.

Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030.

Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684.

Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903.

Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546.

Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.514 a €10.061.

Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823.

Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a € 15.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.

Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

Articolo 7, comma 13-bis;

Articolo 15, comma 3-bis;

Articolo 38, comma 13;

Articolo 77, comma 3-bis;

Articolo 80, comma 14, quinto periodo;

Articolo 94, comma 4-bis;

Articolo 94-bis;

Articolo 96, comma 2-bis;

Articolo 97, commi 5, 6 e 10;

Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies;

Articolo 120;

Articolo 128, comma 2;

Articolo 136, comma 6-bis;

Articolo 142, commi 9 e 9-bis;

Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;

Articolo 174;

Articolo 178;

Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo;

Articolo 186, comma 2, lettera a);

Articolo 186-bis;

Articolo 189, comma 9-bis.

<https://www.diritto.it/normativa/decreto-ministero-della-giustizia-22122010/>